

società hanno altresì dichiarato di non avere effettuato esportazioni durante il periodo di riferimento delle inchieste iniziali in seguito alle quali erano stati istituiti i dazi antidumping e compensativi attualmente in vigore e di non avere assunto obblighi contrattuali in tal senso per il prossimo futuro.

- (8) La Commissione ha informato le parti interessate delle suddette risultanze e ha fatto notare che, in considerazione di questi elementi, le società non potevano essere considerate esportatori ai sensi del regolamento (CE) n. 384/96 (in prosieguo denominato «regolamento antidumping di base») e del regolamento (CE) n. 2026/97 (in prosieguo denominato «regolamento antisovvenzioni di base»). Le parti sono state inoltre informate che il mantenimento degli impegni in queste circostanze avrebbe imposto alla Commissione una sorveglianza amministrativa alquanto gravosa e che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1890/97 e dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1891/97, esse avrebbero potuto offrire altri impegni come nuovi esportatori una volta soddisfatte le condizioni necessarie. Le richieste presentate dalle parti a norma di detti articoli sarebbero state esaminate con la massima rapidità. Di conseguenza, le seguenti società hanno ritirato spontaneamente i loro impegni:

| Numero dell'impegno | Nome della società             |
|---------------------|--------------------------------|
| 002                 | A.B.A. AS                      |
| 004                 | Alamar AS                      |
| 012                 | Arctic Product AS              |
| 025                 | Atlantis AS                    |
| 029                 | Brødrene Karlsen AS            |
| 037                 | DM Direkte Markedsføringsbyrå  |
| 040                 | E. Slorer Jacobsen & Co. AS    |
| 054                 | Frøya Fiskeindustri AS         |
| 069                 | Imperial Salmon Co. AS         |
| 081                 | Kurt F. Løseth & Co. AS        |
| 097                 | Midtco AS                      |
| 118                 | Nomir Group AS                 |
| 131                 | NTC Norwegian Taste Company AS |
| 133                 | Oddvin Bjørge AS               |
| 150                 | Sandanger AS                   |
| 152                 | Scan-Mar AS                    |
| 163                 | Sigerfjord-Fisk AS             |
| 169                 | Sotra Fiskeindustri AS         |
| 173                 | Stokfish Norway AS             |
| 179                 | Thorleif E. Ellingsen AS       |
| 181                 | Torget International AS        |

- (9) A norma del paragrafo 9 dell'articolo 8 del regolamento antidumping di base e del paragrafo 9 dell'articolo 13 del regolamento antisovvenzioni di base, non era più necessario dare a queste parti la possibilità di presentare le loro osservazioni poiché avevano ritirato spontaneamente gli impegni.

#### C. MISURE DEFINITIVE E ALIQUOTA DEL DAZIO

- (10) Avendo ritirato gli impegni, le società in questione non possono continuare a beneficiare dell'esenzione dai dazi antidumping e compensativi.
- (11) A norma del paragrafo 9 dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 384/96, l'aliquota del dazio antidumping deve essere stabilita in base alle risultanze dell'inchiesta nel cui ambito sono stati accettati gli impegni. A tale riguardo, e visto il punto 107 del regolamento (CE) n. 1890/97, si ritiene opportuno fissare l'aliquota del dazio antidumping definitivo a 0,32 ecu/kg peso netto del prodotto.
- (12) A norma del paragrafo 9 dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2026/97, l'aliquota del dazio compensativo deve essere stabilita in base alle risultanze dell'inchiesta nel cui ambito sono stati accettati gli impegni. A tale riguardo, e visto il punto 149 del regolamento (CE) n. 1891/97, si ritiene opportuno fissare l'aliquota del dazio compensativo definitivo al 3,8 %.

#### D. MODIFICA DEGLI ALLEGATI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1890/97 E DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1891/97

- (13) Gli allegati del regolamento (CE) n. 1890/97 e del regolamento (CE) n. 1891/97, relativi all'esenzione dai dazi delle parti ivi elencate, devono essere modificati al fine di revocare l'esenzione per le società elencate nell'allegato I del presente regolamento.
- (14) Va osservato che la Commissione ha modificato in tal senso l'allegato della decisione 97/634/CE che accetta gli impegni delle parti ivi menzionate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

##### Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1890/97 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

##### Articolo 2

L'allegato del regolamento (CE) n. 1891/97 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

##### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.